

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE DELLO STRUMENTO NEGOZIALE TRANSITORIO VENETO 20 GENNAIO 2012 CON IL CCNL IMPRESE DI PULIZIA 18 SETTEMBRE 2014

Il giorno 20 Ottobre 2014 presso la sede di Ebav sita in Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente di categoria Stefano Rampazzo, assistiti dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo e da Massimo Campello, Giorgio Chinellato e Stefano Garibbo, funzionari provinciali

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente di categoria Campesato Antonietta, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot, dal segretario di categoria Sergio Barsacchi;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti.

e

la **FILCAMS CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Filice Adriano e dalla Segretaria Regionale Margherita Grigolato;

la **FISASCAT CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Maurizia Rizzo;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Daniele Zennaro e dal Segretario Regionale Umberto Zerbini

Premesso che:

- in data 20 gennaio 2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di "strumento negoziale transitorio per i dipendenti delle imprese artigiane del settore pulizia del Veneto", ratificato dal verbale del 24.02.2012 comprendente il protocollo sulla "banca ore", finalizzato a consentire la continuità di trattamento contrattuale e retributivo per le aziende del settore;
- in data 18 settembre 2014 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Le parti convengono di armonizzare i trattamenti contrattuali di cui alla premessa adottando dal 1 ottobre 2014 il CCNL 18.09.2014 e le integrazioni di seguito disciplinate, le quali, nel loro complesso e dalla stessa data, rappresentano il Contratto Collettivo

Handwritten signatures of the representatives of the various organizations, including the Confartigianato Imprese del Veneto, CNA del Veneto, CASARTIGIANI Veneto, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, and UILTRASPORTI UIL. The signatures are written in black ink and are arranged in a horizontal line. There is a small handwritten mark 'mb' below one of the signatures.

Regionale di Lavoro (CCRL) per le imprese del settore, la cui scadenza, tranne per quanto previsto al punto 1, è fissata al 31 agosto 2015.

1) RETRIBUZIONI IN VIGORE PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL VENETO

Ai soli dipendenti in forza al 1 ottobre 2014 nelle imprese di pulizia artigiane venete e per quelli delle imprese del settore che operano nel Veneto con sede legale fuori dalla regione sarà applicata la retribuzione tabellare prevista dall'art. 35 del CCNL e l'indennità speciale di cui all'art. 37. Continuerà ad essere corrisposto separatamente l'elemento retributivo regionale di € 0,44 mensili, con le modalità previste dagli accordi interconfederali del Veneto. In aggiunta a tale trattamento ai dipendenti in forza al 30 settembre 2014 è introdotto l'Elemento Retributivo Veneto (ERV) che, progressivamente assorbito dagli aumenti contrattuali previsti dal CCNL, risulterà alle previste scadenze fissato nelle misure mensili indicate nella seguente tabella:

	01/10/2014	01/01/2015	01/04/2015	01/09/2015
1 liv.	72,42	34,22	21,48	0
2 liv.	61,14	26,11	14,44	0
3 liv S	57,39	23,45	12,13	0
3 liv.	52,75	19,97	9,04	0
4 liv.	46,84	15,85	5,52	0
5 liv.	43,00	13,00	3,00	0
6 liv.	39,28	10,39	0,75	0

N

La tabella tiene conto dell'aumento dei 10 € dal 1° ottobre 2014 relativi all'indennità speciale di cui all'art. 37 del CCNL. Tale indennità sarà erogata secondo i valori indicati dal CCNL.

Conseguentemente dal 1.10.2014 cessa l'erogazione della voce retributiva regionale T.E.B.G.


L'ERV incide su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale e contrattuale.

Ai dipendenti assunti dal 1 ottobre 2014 non verrà corrisposto l'elemento ERV di cui alla tabella che precede.

2) EDAR

Le parti confermano l'accordo regionale sottoscritto in data 19/9/14, che prevede che ai dipendenti delle imprese che hanno applicato lo strumento negoziale regionale sarà erogato a titolo di E.D.A.R. un importo pari a 4 euro anziché i 5 euro previsti dal CCNL. Tale erogazione dovrà essere effettuata secondo le modalità definite dal CCNL.

Le parti si danno atto che la differenza tra il valore definito dal CCNL e quella dell'accordo regionale deriva dall'erogazione dell'ERV, che consente una retribuzione tabellare

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right with the number '2' next to it.

superiore a quella nazionale e convengono che tale differenza è contenuta nello stesso EVR.

3) DISPOSIZIONI REGIONALI PREVIGENTI CHE MANTENGONO EFFICACIA

Le parti convengono che i punti 3 (elementi economici di produttività territoriale), 4 (secondo livello Ebav), 5 (clausola di premialità), 6 bis (procedure semplificate per utilizzo sistemi di videosorveglianza), 7 (diritto di affissione) 8 (osservatorio regionale), 9 (appalti pubblici), contenuti nello strumento negoziale transitorio del 20 gennaio 2012, come ratificato il 24 febbraio 2012 ed il protocollo sulla banca ore, ivi contenuto, si intendono come parte integrante del nuovo CCRL e sono riportati in calce al presente accordo.

Il punto 6 (formazione in materia di sicurezza) deve intendersi superato dall'intesa interconfederale regionale del 15 marzo 2012 sulla stessa materia.

4) APPRENDISTATO

In merito ai rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante stipulati prima del 1 ottobre 2014, tenuto anche conto dell'A.I. nazionale 3/5/2012 e dell'interpello del Ministero del Lavoro n. 4/2013, le parti si danno atto che il CCNL ne ha già fissato la regolamentazione per i rapporti di lavoro indicando che ad essi si continuerà ad applicare la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Per i rapporti di apprendistato in essere stipulati sulla base dell'art. 16 della legge 196/97, sulla base dell'Al sopracitato e sulla base dell'accordo interconfederale regionale del 13 marzo 2013 (apprendistato per la qualifica /diploma professionale e per l'alta formazione), le percentuali di retribuzione dal 1 ottobre 2014 vengono applicate sulla "retribuzione tabellare", sull'indennità speciale e sull'ERV.

Per gli apprendisti assunti a partire dal 1 ottobre 2014 il calcolo farà esclusivamente riferimento alla sola retribuzione tabellare prevista dal CCNL.


5) IMPRESE ARTIGIANE ESERCENTI ATTIVITA' DI CURA E MANUTENZIONE PAESAGGIO

Tenuto conto che le disposizioni in merito ai settori artigiani privi di copertura contrattuale sono regolate dall'accordo interconfederale regionale del 19 marzo 1991, le parti convengono che a decorrere dal **1° ottobre 2014**, ai dipendenti delle imprese artigiane venete esercenti l'attività di CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO sia applicato il complesso di norme negoziali derivanti da :

- CCNL Imprese di pulizia, con l'unica esclusione dell'art. 36 (EDAR).
- Accordi interconfederali regionali
- Il presente accordo con esclusione del punto 1 (tabella ERV)

7) SCATTI DI ANZIANITA'

Nel caso di precedente adozione di diverse normative contrattuali rispetto alla disciplina relativa agli scatti di anzianità contenuta nell'art. 39 del CCNL, le parti convengono che quanto già maturato prima del 18 settembre 2014 è utile al fine del raggiungimento della cifra corrispondente al numero massimo di scatti previsto dal CCNL, senza interruzione del biennio in maturazione. Il lavoratore avrà poi diritto a tanti scatti o frazioni di essi utili al raggiungimento della cifra massima prevista dall'art. 39 sopracitato.




8) LISTA REGIONALE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE LICENZIATI

Considerato che nell'intesa del 20 gennaio 2012 si è previsto la costituzione di una lista regionale di settore per i dipendenti licenziati con la previsione di un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal 1 livello, le parti convengono che a tale lista possano accedere anche i lavoratori di cui all'art. 43 punto 11 del CCNL.

Si conviene che le spese per le erogazioni dei sopracitati sussidi a detti lavoratori iscritti siano finanziate dal Fondo di categoria "sussidi assistenziali".

Si invita EBAV a provvedere alla implementazione di quanto ivi previsto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




FILCAMS CGIL Veneto




CNA del Veneto



FISASCAT - CISL Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



UILTRASPORTI - UIL Veneto



CCRL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE VENETE DEL SETTORE PULIZIE

Le parti, durante il negoziato per l'armonizzazione con il CCNL 18 settembre 2014, hanno convenuto di predisporre la presente stesura del CCRL IMPRESE DI PULIZIA che tenesse conto delle varie fonti da cui trae riferimento e più precisamente: strumento negoziale transitorio veneto del 20 gennaio 2012, verbale di ratifica del 24 febbraio 2014 ed accordo di armonizzazione del 20 ottobre 2014. Le norme riportate di seguito costituiscono pertanto il CCRL Imprese di Pulizia del Veneto che diviene attuazione della specifica parte ad esso dedicata dal CCNL 18/9/2014

1) SFERA DI APPLICAZIONE

Le disposizioni che seguono si applicano ai dipendenti delle imprese artigiane del Veneto esercenti le attività comprese nella sfera del CCNL 18 settembre 2014. Le parti si danno atto che l'intesa avrà efficacia anche per le imprese artigiane aventi sede legale fuori del territorio veneto ma che operano nel Veneto.

Inoltre dette disposizioni si applicano alle imprese artigiane esercenti **attività' di cura e manutenzione paesaggio**, con le modalità previste dal verbale di armonizzazione del 20 ottobre 2014.

2) ELEMENTI PERIODICI DI PRODUTTIVITA' TERRITORIALE

a) EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore collegato all'andamento produttivo del settore imprese di pulizia artigiana nel Veneto relativamente al periodo di riferimento (luglio 2011 – giugno 2012; luglio 2012 - giugno 2013; luglio 2013 – giugno 2014).

Tale elemento verrà erogato solo se darà esito positivo la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati sulla base dei dati (numero imprese, numero dipendenti e numero ore sospensioni) forniti da ebav:

- numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero lavoratori non inferiore al 10 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 60 ore per dipendente nel periodo di riferimento



L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione per mancanza di lavoro per lavoratore (anche con intervento di altri ammortizzatori sociali) e le stesse alla data del 31 dicembre compresa nel periodo di riferimento abbiano meno dipendenti dell'anno precedente, sempre alla data del 31 dicembre. La mancata erogazione dell'EET avviene solo nel caso si verifichino congiuntamente le due fattispecie previste nel capoverso precedente..

LIVELLI	PERIODO DI EROGAZIONE		
	1.9.2012	1.9.2013	1.9.2014
1°	31,39	31,39	31,39
2°	26,73	26,73	26,73
3° Super	25,30	25,30	25,30
3°	23,50	23,50	23,50
4°	21,00	21,00	21,00
5°	19,55	19,55	19,55
6°	17,94	17,94	17,94

EET (quota oraria)

1°	0,18145
2°	0,15451
3° Super	0,14624
3°	0,13584
4°	0,12139
5°	0,11301
6°	0,10370

Tale elemento è omnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto; nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

L'EET viene erogato rispettivamente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013, dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 e dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015.

L'erogazione avviene per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate e per tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai) che siano risultati in forza nel settore

almeno 6 mesi nel rispettivo periodo di riferimento (luglio 2011 – giugno 2012; luglio 2012- giugno 2013; luglio 2013 –giugno 2014). salvo le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97, pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore ed ai contratti d'inserimento come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 70% di quanto spettante a tale titolo all'operaio di 5° livello, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di almeno 7 mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del presente dispositivo entro il 31 agosto 2015, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 e dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017.

b) PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Le parti confermano la seguente normativa che è stata applicata in esecuzione del precedente strumento transitorio.

"A tutti i dipendenti operai, impiegati e quadri (con esclusione dei contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 febbraio 2011 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare con le retribuzioni di ogni singolo mese intercorrente tra febbraio 2012 ed agosto 2012.


L'importo lordo complessivo del premio è il seguente:

LIVELLI	IMPORTO MENSILE
1	22,00
2	19,00
3	18,00
3 SUPER	17,00
4	15,00
5	14,00
6	13,00

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio avente le stesse caratteristiche di cui al primo capoverso e la cui entità è pari a € 10,00 mensili. Il premio di produttività sarà corrisposto in ogni mese di effettivo servizio del lavoratore per ogni ora ordinaria.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo il premio mensile per 173.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.



La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Il premio di produttività ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011."

c) PREMI AZIENDALI

Le parti si impegnano a disciplinare una regolamentazione regionale circa l'erogazione dei premi aziendali su cui vengano applicate le disposizioni all'art.53 DL 78/10 (legge 122/10) e successive modificazioni utilizzando allo scopo uno specifico comitato attivato tra le parti a livello regionale, qualora cessi la funzione della Commissione Confederale costituita sulla base dell'accordo regionale del 26 maggio 2014 e successive modifiche o rinnovi.

4) SECONDO LIVELLO EBAV

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori


Le parti confermano le quote di versamento complessive già previste dal 1 febbraio 2012 e più precisamente versamento a carico impresa di € 5,55 € per dipendente per dodici mensilità e di € 2,25 € per dodici mensilità a carico dei dipendenti.

A decorrere dal 1 novembre 2014 le destinazioni ai singoli Fondi saranno così modificate:

FONDI	IMPRESE	%	LAVORATORI
Promozione	0,30		
Formazione	0,58		
Ambiente e sicurezza	0,70		
Sussidi assistenziali	0,80		0,78
Professionalità	0,70		0,50
Crisi Area Settore	2,17		0,67
Comm. Bilaterale di categoria	0,30		0,30

Spostamenti dei Fondi

Sulle risorse disponibili sui vari fondi al 30 settembre 2014 verranno effettuati i seguenti spostamenti:



- FONDO PROFESSIONALITA' (per la quota dipendenti) viene ridotto di € 250000 che vengono destinati ad alimentare il FONDO SUSSIDI ASSISTENZIALI;
- Il Fondo COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA viene ridotto di € 129.000 che vengono così ridestinati: € 64.500 al Fondo Sussidi Assistenziali; € 40.000 al Fondo Formazione; € 24.500 al Fondo Promozione;

Prestazioni per aziende e lavoratori

Le parti, nel confermare temporaneamente l'assetto dei fondi e delle prestazioni già attivate ed in particolare il fondo sospensioni (crisi area settore), fondo ambiente e sicurezza e fondo professionalità, con le specifiche di seguito indicate, si impegnano a costituire entro il 31 ottobre P.V. una commissione di studio che vada ad operare una ricognizione sulle prestazioni attivate dal secondo livello al fine di permettere al Comitato di categoria di introdurre entro il 31 dicembre 2014 modifiche che permettano una maggiore diffusione dei servizi presso aziende e dipendenti.

a) Fondo Crisi Area Settore

Il dispositivo che segue viene temporaneamente sospeso in attesa della partenza del Fondo FSBA.

"Alla fine di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2011 il fondo dovrà mantenere una consistenza di € 35.000 di cui un importo, fino ad un massimo di € 20.000 sarà destinato a costituire il sub fondo per le prestazioni della lista di mobilità regionale prevista dal punto e) del presente articolo. La parte rimanente del fondo sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

30% fondo sussidi assistenziali
 10% fondo ambiente e sicurezza
 25% fondo professionalità
 10% fondo promozione
 25 % fondo formazione"

b) Fondo Professionalità

Oltre ai criteri previsti dall'art. 27 del Regolamento Ebav, il Comitato di Categoria (CdC) si atterrà al principio di erogare i sussidi ai lavoratori per il consolidamento della professionalità a non più del 2,5% della forza lavoro complessivamente impiegata per ogni anno di intervento. Per gli anni 2014 2015 e 2016 la percentuale viene elevata al 3,5%.

Il Comitato di Categoria potrà mediante apposita regolamentazione istituire un riconoscimento alle imprese artigiane che abbiano formato più apprendisti rimasti a lavorare nella medesima azienda. A tal fine il Comitato di Categoria potrà deliberare un numero massimo di premi, nel limite del 2,5% delle imprese versanti.

Le risorse a disposizione saranno destinate per il 70% ai lavoratori e per il 30% alle imprese.

Si conviene inoltre di mantenere la prestazione destinata all'impresa presso la quale risulti uno o più dipendenti assenti per congedo di maternità/paternità nel periodo di riferimento della prestazione. L'ammontare della prestazione sarà pari ad € 300= nel caso di rapporto di lavoro superiore alle 20 ore settimanali e di € 100= nel caso di rapporto di lavoro pari od inferiore alle 20 ore settimanali.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

c) Fondo Ambiente e Sicurezza

Le parti convengono che il Comitato di Categoria nell'ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del Fondo categoriale a:

- abbattimento dei costi per accertamenti sanitari;
- ricerche specializzate di categoria in materia di ambiente e sicurezza.

Le parti confermano l' aumento del contributo per le viste mediche (accertamenti sanitari) già avvenuto a partire dal 2012;

le parti indicano altresì al CdC a prevedere un sostegno alle imprese che, precedentemente esenti, devono approntare il documento di valutazione rischi; in tal caso l'erogazione sarà prevista solamente per le imprese che non hanno potuto beneficiare delle prestazioni di 1 livello. La relativa ricognizione sarà operata dalla specifica commissione che opererà sulle prestazioni.

d) Fondo Sussidi Assistenziali

Il Comitato di Categoria nell'erogazione dei Sussidi, fermo restando la contrattazione confederale in merito, si dovrà attenere alle seguenti priorità:

- protesi oculistiche, ortopediche;
- assistenza famiglie;
- tickets sanitari

e) Lista di mobilità regionale

Le parti convengono di attivare una Lista di Mobilità regionale per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Pulizie, in regola con i versamenti all'EBAV, licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Saranno inseriti in detta lista i dipendenti del settore che hanno diritto ad essere inclusi nella lista di primo livello già gestita dall'EBAV. **A tale lista potranno accedere anche i lavoratori di cui all'art. 43 punto 11 del CCNL.**

EBAV che provvederà ad informare il Comitato di Categoria del relativo andamento della lista.


La collocazione nella Lista di Mobilità avverrà attraverso la compilazione di apposito modello da parte del lavoratore presso lo sportello EBAV delle OOSS, al quale andrà allegato l'eventuale accordo sindacale.

La permanenza massima in Lista del lavoratore sarà pari a 12 mesi, trascorsi i quali viene automaticamente operata la cancellazione. La cancellazione avverrà altresì a seguito di nuova assunzione del lavoratore o di una sua specifica e manifesta rinuncia all'iscrizione.

Il Comitato di Categoria, tramite EBAV, si incarica di aggiornare la Lista provvedendo alle nuove iscrizioni ed alle cancellazioni che sono previste nei seguenti casi:

- a) a seguito di nuova assunzione del lavoratore da parte di una impresa artigiana versante EBAV, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire a cura dell'azienda;
- b) a seguito di assunzione del lavoratore da parte di un'azienda non aderente all'EBAV, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire a cura del lavoratore;
- c) a seguito di comunicazione scritta da parte del lavoratore;
- d) in modo automatico trascorsi 12 mesi dall'iscrizione nella Lista.

Potranno accedere e prendere visione della Lista le imprese in regola con i versamenti EBAV sulla base dell'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011.



L'accesso e la relativa visione avverrà per il tramite degli sportelli associativi EBAV delle Associazioni Artigiane firmatarie il presente accordo sulla base delle regole in atto per la lista dei percettori della prestazione di 1° livello dedicata ai licenziamenti lavoratori licenziati.

Per i dipendenti inseriti in detta lista e per le imprese che provvedono alla relativa assunzione vengono indicate le seguenti prestazioni aggiuntive a quanto già previsto dal primo livello EBAV. Le erogazioni dei contributi così come definiti di seguito saranno finanziati dal Fondo di categoria "sussidi assistenziali". :

CONTRIBUTO PER I LAVORATORI CHE SI ISCRIVONO ALLA LISTA

I lavoratori iscritti nella lista di mobilità regionale avranno diritto ad un contributo aggiuntivo per 4 settimane che verrà erogato dalla prima settimana successiva a quello di scadenza dell'erogazione della prestazione di primo livello.

Al lavoratore sarà erogato un contributo pari a:

- € 9,50 per ogni giornata di disoccupazione (operaio-impiegato) comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo
- € 5.60 per ogni giornata di disoccupazione dal dipendente (apprendista) comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

Il contributo è proporzionato all'orario svolto nel precedente rapporto di lavoro.

La relativa percezione impegna il lavoratore a partecipare alle politiche attive che saranno attivate dal Comitato di categoria e/o dall'amministrazione pubblica e destinate alla riqualificazione degli stessi. In caso di mancata partecipazione, cesserà l'erogazione del contributo.

Le parti si attiveranno nei confronti di Fondartigianato e della Regione Veneto per verificare le modalità di finanziamento di dette politiche attive.

CONTRIBUTO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO DALLA LISTA

Le imprese, in regola con i versamenti EBAV, che assumono lavoratori dalla Lista di Mobilità regionale riceveranno un contributo pari alla differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito nelle 4 settimane e quanto effettivamente fruito dallo stesso lavoratore. Nel caso di assunzione a termine (ivi compreso il contratto di inserimento), il contributo sarà erogato all'atto della trasformazione a tempo indeterminato. Tale contributo verrà riproporzionato per gli assunti a tempo parziale.

Il contributo verrà erogato trascorsi 3 mesi dall'assunzione a condizione che il lavoratore sia ancora in forza.


Le imprese cessanti e quelle subentranti l'appalto potranno assumere dalla Lista di Mobilità ma non potranno ricevere il contributo EBAV per le assunzioni effettuate nei sei mesi dal cambio d'appalto.

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISCRIZIONE ALLA LISTA

- Eventuale accordo sindacale tra impresa che interrompe il rapporto di lavoro per fine o perdita d'appalto di servizio, le OO.SS. e i lavoratori interessati dal licenziamento. Nell'accordo vanno riportati anche i dati relativi all'impresa subentrante.
- Specifico modello

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER IL CONTRIBUTO

- Domanda su fac-simile
- Copia della comunicazione di assunzione trasmessa a CO Veneto

 11

- Copia della busta paga dalla quale risulti che il dipendente è in forza da almeno 3 mesi

5) CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le parti confermano che gli istituti disciplinati agli articoli del presente accordo potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte ed in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed alla bilateralità veneta, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011.

6) DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti esprimono un giudizio positivo sul diritto di affissione stabilito dall' Accordo Interconfederale regionale 22.7.88.

Conseguentemente l' impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di espressione delle parti stipulanti il presente accordo di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili dei sindacati attinenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell' impresa.

Le comunicazioni in argomento comprendono le convocazioni delle assemblee territoriali indette dalle OO.SS. stipulanti.

7) OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria , come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.

I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano il settore, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti.

Tali analisi serviranno per:


definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
verificare l' idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.

A tal fine le parti convengono di:

- ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti.
- richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca delle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto del settore delle imprese di Pulizia, ciò al fine di migliorare e qualificare parametri utilizzati dal presente contratto per il calcolo del salario variabile. Nel caso tale ricerca desse esito negativo si richiede che l'EBAV produca una propria documentazione adatta allo scopo.

Nota a verbale

Le parti concordano sull'opportunità di avviare incontri con le altre rappresentanze imprenditoriali di settore e con la Regione del Veneto al fine di costituire un Osservatorio regionale per le imprese di Pulizia avente l'obiettivo di perseguire l'applicazione del presente protocollo e delle disposizioni legislative in materia, studiare e monitorare l'andamento degli appalti e dell'occupazione.



8) APPALTI PUBBLICI

Le parti concordano sulla necessità di assumere iniziative comuni per sollecitare la messa a punto di indirizzi e norme di comportamento omogeneo in tema di appalti pubblici nel settore dei Servizi di Pulimento al fine di contrastare eventuali pratiche di lavoro nero e concorrenza sleale e garantire trasparenza di procedure e puntuale applicazione del presente protocollo o degli altri contratti di lavoro esistenti nel settore. Inoltre le parti firmatarie si impegnano a sostenere tale regolamentazione nei confronti della Regione Veneto e degli enti pubblici e degli enti locali. A tale fine si chiederà di prevedere nella redazione dei bandi degli appalti pubblici la possibilità di partecipazione da parte delle imprese che applicano il presente protocollo. Analogamente si impegnano a sostenere tale regolamentazione nei confronti degli istituti pubblici preposti al rilascio del Durc.

9) ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

Entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo, le parti si incontreranno per definire la costituzione ed il regolamento della Commissione Bilaterale di Categoria che avrà il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione. La commissione sarà costituita da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane firmatarie e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria firmatarie la presente intesa: al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Saranno previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.

La commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.

10) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione emanata dal Garante e delle finalità individuate dall'art.4 L.300/70, le parti hanno inteso disciplinare a livello regionale una procedura semplificata per le imprese che permetta loro di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel presente articolo diventeranno operative solo a seguito di specifico incontro con la DRL e ricevuto il consenso della stessa.

Aziende che possono accedere alla procedura

Sono le aziende del settore servizi di pulizia che utilizzano sistemi di videosorveglianza per la protezione della propria sede. Sono escluse dalla procedura le imprese che affidano appalti alle imprese artigiane del settore.


Modalità operative

Tali aziende devono inoltrare alla Commissione Bilaterale di categoria, per il tramite delle sedi provinciali delle Associazioni Artigiane firmatarie il presente accordo cui aderiscono o conferiscono mandato, un'apposita domanda contenente i seguenti dati:

1) n. telecamere interne fisse.....

2) n. telecamere esterne di cui n°
n° fisse..... n° rotanti.....

3) eventuali altri dispositivi



4) n° di monitor

5) fascia oraria di attivazione impianto

Alla domanda verrà allegata una planimetria dei locali dove sarà installato l'impianto, sulla quale verranno segnalate la posizione delle telecamere e le eventuali postazioni di lavoro.

Verificata la coerenza del sistema con le previsioni di Legge, la Commissione, per il tramite di Ebav provvederà alla registrazione della posizione dell'azienda e ad una comunicazione attraverso posta elettronica all'impresa (ovvero l'associazione provinciale che ha inoltrato la domanda, qualora espressamente segnalato dall'impresa) dell'avvenuta registrazione.

Al ricevimento di tale comunicazione l'impresa provvederà ad informare i dipendenti interessati

I nominativi delle imprese registrate saranno inoltrati dalla Commissione, oltre che alle OOSS regionali, anche alla DRL regionale.

Le parti si danno atto che le apparecchiature di videosorveglianza non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Le procedure semplificate ai punti precedenti saranno applicate attraverso uno specifico protocollo operativo, redatto a seguito dell'incontro con la DRL, nel quale sarà anche indicato che:

- a) la Commissione Bilaterale che applica le procedure semplificate è quella prevista dall'art.10;
- b) la procedura semplificata si applica alle sole imprese prive di RSA;
- c) l'impresa richiedente dovrà inviare copia di comunicazione anche alle OOSS provinciali;
- d) la modulistica, che sarà completata in base alle indicazioni della DRL, dovrà anche tener conto della collocazione delle telecamere e delle modalità di utilizzo della registrazione.

Nel protocollo operativo che sarà approntato per attivare la formazione specifica, le parti concorderanno un'azione di monitoraggio finale da affidare alle OOSS di categoria, in concorso con le Associazioni Artigiane.

12) ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE (BANCA ORE)

Fermo restando l'istituto della flessibilità, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti concordano la costituzione, a far data dal 1° gennaio 2013 di un "Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse

mtb

- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" maturate sino al 31.12 dell'anno precedente e non ancora utilizzate.

Tra le parti saranno definite in seguito le modalità di gestione dell'orario medio previsto dalla legislazione vigente.

13) DURATA

Il presente accordo scadrà il 31 agosto 2015 fatte salve le diverse scadenze sopraindividuate.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

FILCAMS CGIL Veneto

CNA VENETO

FISASCAT CISL Veneto

CASARTIGIANI VENETO

UILTRASPORTI Veneto

